



Progetto Province e Comuni Stazione Unica Appaltante *Report finale Modellizzazione*

Allegato A: Convenzione

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI

SCHEMA DI CONVENZIONE

T R A

La Provincia di – Via/Piazza n. - – – c.f., nella persona del Presidente

E

L'Ente (indirizzo) c.f. _____ e p.i. _____ nella persona del

Nell'anno, il giorno del mese di, nella sede della Provincia di

Sommario

Sommario	1
PREMESSO	2
Art.1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione	4
Art. 2 Principi generali	6
Art. 3 Decorrenza e durata della convenzione	6
Art. 4 Dotazione strumentale della S.U.A.	6
Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni	7
Art. 6 Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.	7
Art. 7 Progettazione della gara e avvio del procedimento.	9
Art.8 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante	10
Art. 9 Attività di competenza dell'Ente aderente	13
Art. 10 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A.	15
Art. 11 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC	16
Art. 12 Spese di funzionamento e rapporti finanziari	17

Art. 13 Recesso e risoluzione	19
Art.14 Non esclusività	20
Art. 15 Prevenzione della corruzione	20
Art. 16 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi	21
Art. 17 Definizione delle controversie tra le Parti	21
Art. 18 Rinvio e adeguamento normativo	22
Art. 19 Registrazione	22
Art.20 Trattamento dei dati personali	22

PREMESSO

- Che il D.Lgs. 50/2016:

- all’art.37, comma 4, prevede che, per l’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore 150.000 euro, i Comuni non capoluogo di provincia possono fare ricorso, fra l’altro, alla stazione unica appaltante costituita presso le province;
- all’art. 3, comma 1, lett. i) definisce la «centrale di committenza» come un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce: “attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”;
- all’art. 3, comma 1, lett. l) definisce l’«attività di centralizzazione delle committenze», come “le attività svolte su base permanente riguardanti: a. l’acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; b. l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti”;
- all’articolo 38, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di

committenza;

➤ all'articolo 216, comma 10, stabilisce che “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”.

• Che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, prevede: “La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;

• Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

• Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;

• Che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano

nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, "i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

- Che la Provincia di _____, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i predetti PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia, per il tramite della propria stazione unica appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri.
- Che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";

[N.B. Possibilità di citare nelle premesse: - altri riferimenti normativi rilevanti, anche di livello regionale; - provvedimenti rilevanti a livello provinciale o comunale; - eventuali Protocolli di legalità a cui la S.U.A. o l'Ente aderente abbiano aderito; - eventuali altri atti rilevanti per la S.U.A. (es. Regolamento istitutivo della SUA, altri regolamenti interni, Codice etico, Codice di comportamento e PTPCT della Provincia)]

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (di seguito "S.U.A.") della Provincia di _____ (di seguito anche solo "Provincia") opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, comma 4, lettera c), del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito "Enti aderenti"), le attività di committenza di cui alle premesse, come

esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.

2. La presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) disciplina i rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l’acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l’affidamento diretto.

3. La presente Convenzione non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l’Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento. In tale ipotesi resta possibile per l’Ente aderente richiedere il supporto della S.U.A. nello svolgimento di tali procedure, secondo modalità da concordare di volta in volta.

4. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. per l’affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40 mila euro per servizi e forniture e pari o superiore a 150 mila euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda. Ove l’Ente aderente abbia ottenuto la qualificazione e possa quindi procedere direttamente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice appalti, o di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il ricorso alla S.U.A. è consentito se compatibile con la programmazione delle procedure di quest’ultima.

5. Alla seguente Convenzione possono aderire gli Enti _____

[N.B. Si è prevista la possibilità di limitare l’ambito di operatività della S.U.A. per territorio o per tipo di Ente, ove di interesse. La S.U.A. potrebbe inoltre stabilire se intende intervenire a supporto dei Comuni (anche rispetto alle attività finanziate dal PNRR e dal PNC), soltanto nei casi in cui questi sono obbligati a rivolgersi a una S.U.A., oppure anche nei casi in cui il ricorso alla S.U.A. sia facoltativo. In questa Convenzione si è deciso per la seconda opzione, dando però la possibilità alla S.U.A. di dare priorità, in sede di programmazione, agli affidamenti per i quali il ricorso alla

S.U.A. sia obbligatorio. Nel confronto con le Provincia è riscontrato che alcune S.U.A. assistono gli Enti aderenti anche per lo svolgimento di procedure sul MEPA. Ove di interesse, tale possibilità può essere oggetto di specifici accordi all'interno della Convenzione.]

Art. 2 Principi generali

1. L'esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 3 Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della S.U.A. sottoscrizione, ha durata di _____ anni, ed è rinnovabile, con il consenso di entrambe le parti.

Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della S.U.A.

1. La S.U.A. opera presso gli uffici _____ della Provincia di _____, sulla base di quanto previsto dai seguenti provvedimenti _____.

2. La Provincia mette a disposizione della S.U.A. le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.

3. In particolare, per lo svolgimento delle proprie attività, la S.U.A. dispone della piattaforma telematica _____.

[N.B. Articolo da definire a seconda degli accordi in essere con la Provincia, nonché del livello di complessità della S.U.A.]

Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente Convenzione:

a) l'Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento (RUP) / o RUP dell'Ente aderente, che svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione del lavoro pubblico, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;

b) la S.U.A. nomina il Responsabile del Procedimento (RP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della L. 241/1990 / in alternativa RUP della S.U.A., relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della S.U.A., come previste nella presente Convenzione.

2. Il RUP e il RP coordinano le proprie attività e comunicano utilizzando i recapiti indicati in sede di programmazione o, al più tardi, dell'avvio della procedura.

[N.B. I rapporti tra RUP e RP sono uno degli elementi essenziali della Convenzione indicati dall'art. 4 del DPCM del 30.06.2011. Per distinguere le due figure si sono utilizzate le qualificazioni proposte da tale DPCM (RUP e RP). Sul punto è necessario tuttavia rinviare alle Linee guida n 3 di ANAC, alla luce delle quali sembra possibile nominare due RUP (uno per l'Ente aderente e uno per la S.U.A.), a patto che non vi siano sovrapposizioni tra le relative funzioni. Sembra invece corretto che il RUP sia nominato dalla S.U.A. se questa gestisce integralmente la procedura di affidamento (indicazione che potrà risultare rilevante particolarmente per le S.U.A. con modello "Evoluto"). Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra i due Responsabili, queste possono essere definite ulteriormente dalle S.U.A., anche con riferimento alla piattaforma informatica eventualmente utilizzata, in particolare per le S.U.A. con elevato livello di complessità].

Art. 6 Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.

1. Per consentire alla S.U.A. di programmare le proprie attività e individuare possibili meccanismi di razionalizzazione degli acquisti, l'Ente aderente trasmette alla S.U.A.,

al momento della stipula della Convenzione, l'elenco degli affidamenti che intende effettuare tramite la S.U.A. nell'arco dell'anno/biennio/triennio successivo, entro il _____ di ogni anno, corredato da tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti di gara, inclusa l'indicazione di eventuali scadenze temporali per l'avvio o la conclusione delle procedure, anche derivanti dalle condizioni poste da eventuali finanziamenti ottenuti (in seguito "Elenco dei fabbisogni").

2. Sulla base degli Elenchi ricevuti, la S.U.A. definisce entro il ____ di ogni anno il Calendario delle procedure che saranno svolte nell'arco dell'anno/del biennio/del triennio ____ (in seguito "Calendario"), all'interno del quale sono indicate:

- le procedure che saranno svolte nell'arco dell'anno/biennio/triennio;
- le tempistiche stimate per ciascuna procedura;
- eventuali scadenze da rispettare da parte degli Enti aderenti.

3. Il Calendario è definito sulla base dei seguenti criteri:

- il tipo di procedura e il criterio di selezione delle offerte;
- la possibilità di accorpare procedure relative a due o più Enti aderenti, in presenza di fabbisogni omogenei;
- eventuali condizioni di urgenza, purché compatibili con le tempistiche della procedura, con particolare riguardo ai casi in cui sia stata manifestata la necessità di rispettare eventuali tempi connessi all'impiego di finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi;
- la priorità da accordare alle procedure di affidamento per le quali il ricorso alla S.U.A. sia obbligatorio, o comunque l'Ente aderente non possa procedere direttamente, rispetto ai casi in cui non lo sia.

4. Il Calendario è condiviso con gli Enti aderenti entro il ____ di ogni anno.

5. Nell'arco dell'anno la S.U.A. è comunque disponibile a valutare eventuali richieste non previste nell'Elenco dei fabbisogni, ai fini dell'inserimento nel Calendario, ove

compatibili con le procedure già calendarizzate e tenuto conto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

[N.B. L'attività di raccolta dei fabbisogni e di programmazione può essere definita a seconda del livello di complessità della S.U.A.. A seconda delle esigenze, è possibile prevedere una programmazione annuale o su più anni. La scelta della data entro cui trasmettere l'Elenco dei fabbisogni (ad esempio entro fine dicembre), va compiuta in relazione ai tempi di programmazione degli Enti aderenti e a quelli della S.U.A.. Si segnala anche la possibilità per le S.U.A. di fornire un modello-tipo di Elenco dei fabbisogni, per uniformare le informazioni ricevute. Anche la struttura del Calendario può essere definita sulla base delle esigenze di ciascuna S.U.A.. Infine, considerate le difficoltà nella programmazione riscontrate nella prassi (soprattutto da parte degli Enti aderenti) appare ragionevole prevedere comunque la possibilità di svolgere procedure "fuori Calendario", in particolare al di sotto di certi importi o per situazioni di urgenza.]

Art. 7 Progettazione della gara e avvio del procedimento.

1. Con riferimento alle procedure inserite nel Calendario, la S.U.A. e l'Ente aderente avviano l'attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze, come definite dalla presente Convenzione.

[N.B. E' possibile formalizzare l'avvio di tale attività con un formale atto di Mandato/Delega (eventualmente contenente anche la delega alla S.U.A. per le successive attività in corso di gara, quali l'accesso a banche dati per conto dell'Ente aderente). In particolare nei casi in cui sia dovuto un corrispettivo per ciascuna procedura, tale Mandato/Delega potrebbe costituire l'atto formale di assunzione degli obblighi reciproci tra S.U.A. e Ente aderente in relazione alla gestione della specifica procedura. In alternativa tali profili possono essere disciplinati nella determina a

contrarre dell'Ente aderente].

2. Quando gli atti di gara sono stati definiti, la S.U.A. li trasmette all'Ente aderente per approvazione, secondo le procedure applicabili da parte di ciascun Ente.

3. L'Ente aderente trasmette quindi alla S.U.A. la “Richiesta di avvio della procedura”/”Conferma degli atti di gara”, corredata dalla Determina a contrarre, sottoscritta, **in cui vengono indicati il CIG e l'eventuale CUP** *[N.B. Sulle modalità di acquisizione del CIG, vds. quanto indicato sotto all'art. 8, comma 1, lett. d.)].*

4. La S.U.A. procede quindi alla sottoscrizione degli atti di gara ed alla relativa pubblicazione, o alla trasmissione degli Inviti, a seconda del tipo di procedura.

5. Lo svolgimento della procedura di affidamento è quindi gestito dalla S.U.A., con la collaborazione dell'Ente aderente, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi artt. 8 e 9.

[N.B. Negli articoli successivi, stante la varietà di procedure possibili, già ampiamente disciplinate dalla normativa di riferimento, si offre la possibilità alle parti di disciplinare le rispettive competenze in termini generali, applicabili a ciascun tipo di procedura di affidamento. Nella prassi si è osservato che, mentre alcune S.U.A. svolgono quasi integralmente l'intera procedura di affidamento (modello “Evoluto”, maggiormente accentrato), altre prevedono che alcune funzioni rimangano in capo all'Ente aderente, o adottano un metodo più collaborativo, condividendo le responsabilità in diverse fasi della procedura. Sul punto si rinvia comunque alle indicazioni offerte da ANAC con riferimento alle funzioni del RUP della S.U.A. e dell'Ente aderente].

Art. 8 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

1. Sono di competenza della S.U.A. le seguenti funzioni ed attività:

a) la raccolta dei fabbisogni degli Enti aderenti e la programmazione delle procedure,

secondo quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione;

b) la proposta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo, di procedure aggregate, nel caso in cui più Enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei, sempre secondo quanto previsto nell'art. 6;

c) la nomina del Responsabile del procedimento per la S.U.A. (RP), ai sensi dell'articolo 6 della L. 241/1990 / in alternativa la nomina del RUP della S.U.A.;

d) l'acquisizione del CIG; *[N.B. si segnala che ANAC, nelle FAQ relative alle Linee guida sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, ha ricordato che "Il CIG deve essere sempre acquisito dal soggetto che svolge la gara. Nel caso di specie va utilizzata la funzionalità di delega presente nel sistema SIMOG. In questo modo l'Autorità è in grado di associare le gare ai soggetti che le hanno svolte per la qualificazione per l'ambito di affidamento e ai soggetti che le hanno condotte ai fini della qualificazione per l'ambito di esecuzione" (FAQ n. 7)]*

e) la verifica della completezza, della chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con gli Enti aderenti, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questi forniti e trasmessi, nonché della conformità degli stessi ai bandi-tipo di ANAC;

f) in particolare, la verifica di congruità dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi; *[N.B. Nella prassi si osserva che alcune S.U.A. rimettono interamente la definizione di tali requisiti e criteri all'Ente aderente, mentre altre li definiscono direttamente].*

g) la sottoscrizione degli atti di gara, in particolare il Bando, il Disciplinare e, nelle procedure ristrette o negoziate, le Lettere di invito;

h) la pubblicazione del Bando o dell'Avviso, ovvero, nelle procedure ristrette e

negoziare, la trasmissione degli Inviti, e le pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012, per quanto di propria competenza; *[N.B. Possibile disciplina di dettaglio a seconda del tipo di procedura e delle sedi di pubblicazione]*

i) la nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione; *[N.B. Ove di interesse, le parti possono concordare criteri più dettagliati per la formazione di tali organi]*

l) la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio (proposta di aggiudicazione), quali in particolare:

- il supporto per l'esame delle offerte anormalmente basse;

- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa delegazione da parte dell'Ente Aderente ed acquisizione di eventuali credenziali di accesso alle banche dati rilevanti;

- la formulazione della proposta di aggiudicazione;

- supporta il RUP nello svolgimento delle comunicazioni e pubblicazioni conseguenti all'aggiudicazione;

-

[N.B. Possibilità di disciplinare più nel dettaglio le singole attività svolte]

m) il supporto all'Ente Aderente per l'affidamento delle procedure da aggiudicare attraverso il sistema ME.PA., nei modi concordati di volta in volta;

n) possibile supporto nella fase di esecuzione, in particolare con riferimento

all'autorizzazione di subappalti e all'approvazione di varianti contrattuali; *[N.B. il supporto nelle fasi di esecuzione può essere potenziato o diminuito a seconda del modello organizzativo della SUA.]*

o) in caso di contenziosi instaurati da terzi nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla S.U.A. in esecuzione della presente Convenzione, e in particolare in caso di impugnazione di atti della procedura da parte di terzi, la stessa collabora con gli Enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico giuridici per valutare la necessità o meno di costituirsi in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa e l'eventuale difesa congiunta, come meglio precisato dall'art. 16 della presente Convenzione.

Art. 9 Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente Aderente:

- a) la trasmissione alla S.U.A. dei propri fabbisogni, secondo quanto definito dall'art. 6, e l'inserimento nei propri atti di programmazione, ove richiesto;
- b) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla S.U.A. di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;
- c) la nomina del responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 / o RUP dell'Ente aderente;
- d) l'acquisizione del CUP;
- e) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali

(compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);

f) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;

g) l'approvazione della Determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara) *[N.B. è possibile specificare in maniera più puntuale le competenze in ordine alla predisposizione degli atti di gara. Nella prassi è emerso che, mentre in alcuni casi la SUA e l'Ente aderente adottano un approccio collaborativo nella redazione degli atti di gara, in altri la suddivisione dei compiti è più rigida. In genere è riservata alla SUA una funzione di controllo sulla correttezza tecnico-normativa degli atti di gara (in particolare il Disciplinare), mentre all'Ente aderente spetta assicurarne la rispondenza alle proprie esigenze e fabbisogni (con particolare attenzione quindi al Capitolato e alle componenti progettuali). In altri ancora la SUA adotta un approccio fortemente accentrato, assumendo su di sé la responsabilità di redigere gli atti di gara per intero.]*;

h) la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, anche per le spese di pubblicazione ed il contributo ANAC, che restano di competenza dell'Ente aderente;

i) l'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti dell'eventuale Seggio di gara e quali componenti esperti della Commissione di Gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della S.U.A., salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura; *[N.B. da precisare a seconda del modello organizzativo della SUA]*

l) l'eventuale messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara e la partecipazione alle commissioni di gara di altri Enti aderenti; *[N.B. possibilità prevista*

dalla S.U.A. di Treviso, che può essere valutata caso per caso]

m) l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dall'art. 36 c. 2 e dall'art. 63 del Codice, o comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;

n) l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione sulla base della proposta formulata dalla S.U.A.; *[N.B. In altri casi, invece, le S.U.A. adottano direttamente il provvedimento finale di aggiudicazione.]*

o) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;

p) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) ed art. 5 del D.P.C.M. del 30.06.2011, l'Ente Aderente ha l'obbligo di trasmettere l'Elenco delle acquisizioni da effettuare alla S.U.A. – nell'ambito della presente Convenzione, si procede ai sensi dell'art. 6, in sede di raccolta dei fabbisogni – e di trasmetterlo contestualmente alla Prefettura.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. del 30.06.2011, l'Ente Aderente è tenuto a comunicare alla S.U.A. le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione dei contratti.

5. Ove la S.U.A. riceva richieste di informazioni dalle Prefetture, nell'ambito della relativa attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, l'Ente aderente coopera con la S.U.A., fornendo ogni informazione eventualmente in suo possesso, utile per rispondere a tali richieste.

Art. 10 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A.

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, la S.U.A. coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno.
2. La S.U.A. può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.
3. Si applicano gli articoli previsti dalla presente Convenzione, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.
4. L'onere del rimborso delle spese di pubblicazione e per gli incentivi tecnici è ripartito tra gli Enti medesimi proporzionalmente al peso percentuale della parte di affidamento di propria competenza, sul complessivo importo a base di gara.

[N.B. A seconda dei casi e delle esigenze di ciascuna realtà, vi è la possibilità di disciplinare in maggior dettaglio le procedure aggregate. La nomina di un RUP da parte della S.U.A. appare comunque indicata in caso di procedure aggregate (anche alla luce delle Linee Guida n. 3 di ANAC).

A seconda del livello di complessità della S.U.A. è possibile disciplinare attività ulteriori quali: - eventuale attività consulenza o supporto nella programmazione, svolta dalla S.U.A. a favore degli Enti aderenti; - eventuale attività di formazione, svolta dalla S.U.A. a favore degli Enti aderenti; - eventuale attività di supporto nello svolgimento delle procedure Me.PA.]

Art. 11 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si osservano queste disposizioni aggiuntive:

- è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla S.U.A. se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la S.U.A. i documenti di finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
- la S.U.A. tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione del Calendario degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti;
- nella definizione degli atti di gara la S.U.A. e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti, tra cui in particolare l'inserimento dei criteri premiali indicati dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui agli artt. 47 e segg. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nonché il premio di accelerazione e le penali per i ritardi previsti rispettivamente dall'art. 50 e dell'art. 47 del D.L. 77/2021;
- all'atto di approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento;
- l'Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all'art. 48, comma 2 del D.L. 77/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 50, comma 2 del D.L. 77/2021;
- l'Ente aderente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, nei casi in cui sia richiesta per l'approvazione del Progetto da porre e base di gara;
- in caso di svolgimento di procedure negoziate di cui all'art. 63 del Codice appalti nei casi previsti dall'art. 48 del D.L. 77/2021, l'avviso di cui all'art. 48 comma 3 è pubblicato dall'Ente aderente sul proprio sito istituzionale. *[N.B. possibilità di valutare la pubblicazione anche da parte della S.U.A.]*

Art. 12 Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono sostenute con la partecipazione degli Enti Aderenti.
2. Sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dalla vigente normativa nella misura di ___ [importo non superiore a un quarto] di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come statuito dal comma 5 del medesimo articolo.
3. La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della S.U.A.. Se necessario, l'Ente Aderente adegua il proprio regolamento interno a quanto ivi previsto.
4. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Incentivi ex art 113, comma 5, D. Lgs. 50/2016 per i compiti svolti dalla S.U.A.".

N.B. In molti casi le S.U.A. chiedono agli Enti aderenti il pagamento di una quota fissa di adesione (determinata in relazione al numero di abitanti di ciascun Comune aderente) e di una quota variabile, per ciascuna procedura di affidamento, parametrata al relativo importo.

Di seguito si propone tale suddivisione, da quantificare in base alle considerazioni specificate, con particolare riferimento alla quota fissa, che potrà essere identica per tutti gli Enti convenzionati, a prescindere dalle caratteristiche dell'Ente stesso, e quindi applicarsi anche ad Enti aderenti diversi dai Comuni (consorzi, comunità montane o altro).

5. Ciascun Ente Aderente partecipa alle spese sopportate dalla Provincia di _____ per il funzionamento della S.U.A. in base a:

a) una "quota fissa di adesione" per ogni anno di durata della presente convenzione, da versarsi al momento della sottoscrizione della Convenzione e successivamente con cadenza annuale, pari a ___ centesimi (€ 0,___) in proporzione all'ampiezza dei servizi

offerti dalla SUA agli Enti aderenti (quali, ad esempio, messa a disposizione di piattaforme informatiche; numero di giornate di formazione annue previste a favore degli Enti aderenti; supporto MEPA e altri eventuali servizi) , con una soglia minima di € ____, dovuta integralmente anche nel caso in cui l'adesione avvenga in corso d'anno;

b) una “quota variabile”, da versarsi prima dell'avvio di ciascuna procedura di affidamento, pari allo 0,__% dell'importo a base di gara di ciascun appalto, differenziata in base al grado di complessità della gara stessa (in considerazione, ad esempio, della tipologia di procedimento; del criterio di aggiudicazione; della natura di appalto o concessione, e, in quest'ultimo caso, in particolare, in base a quanto disposto dall'art. 167 del Codice dei Contratti pubblici), con un tetto massimo di € _____. *[La SUA potrà inoltre regolamentare altre casistiche per la gestione della ripartizione dei costi, ad esempio, in caso di gara andata “deserta”, l'Ente aderente, qualora ritenesse di ricorrere nuovamente alla SUA per l'indizione della procedura avente lo stesso oggetto e stesso importo, non sarà tenuto a versare nuovamente la quota variabile].*

6. Per i Comuni rientranti nel territorio di altre province la quota fissa di adesione e la quota variabile di cui al comma 5 del presente articolo sono determinate sulla base dei medesimi criteri indicati al medesimo comma e sono pari rispettivamente a __centesimi (€ 0,__) e allo 0,__% dell'importo posto a base d'asta di ciascuna gara; saranno altresì dovuti gli incentivi per funzioni tecniche di cui al precedente comma 2.

7. Gli importi di cui ai commi precedenti corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese quelle per l'eventuale utilizzo sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.

8. Non sono ricomprese tra le somme di cui ai precedenti commi 3 e 4 e, pertanto, rimangono a carico dell'Ente Aderente:

- a) le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti nel caso in cui non sia possibile il recupero delle stesse presso il soggetto aggiudicatario (ad esempio nell'ipotesi di modifiche legislative, diserzioni, etc..) e salva la possibilità per la S.U.A. di anticipare tali spese;
- b) le spese per le commissioni giudicatrici;
- c) quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso;
- d) quant'altro non previsto a carico della S.U.A. nella presente Convenzione.

9. La “QUOTA FISSA DI ADESIONE ALLA S.U.A.” dovrà essere versata al momento della sottoscrizione della presente convenzione e successivamente entro il ____ di ogni anno, pena la mancata attivazione delle procedure per conto dell'Ente aderente.

10. La “QUOTA VARIABILE” dovrà essere corrisposta prima dell'avvio di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura di gara. Il mancato versamento di tali quote comporterà il mancato avvio della procedura di gara richiesta.

11. In caso di gara andata “deserta”, l'Ente aderente, qualora ritenesse di ricorrere nuovamente alla S.U.A. per l'indizione della procedura avente lo stesso oggetto e stesso importo, non sarà tenuto a versare nuovamente le quote di cui ai precedenti punti 3 e 4.

Art. 13 Recesso e risoluzione

1. L'Ente Aderente può recedere dalla Convenzione, con formale preavviso di almeno 15 giorni.
2. Salvo diverso accordo, la S.U.A. porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, o Invito già trasmesso, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale

fase.

3. Le parti potranno altresì risolvere la presente Convenzione per inadempimento dell'altra parte alle obbligazioni ivi previste.

[N.B. Appare opportuno precisare quale sia la sorte delle procedure eventualmente avviate, in caso di recesso dalla Convenzione.]

Art.14 Non esclusività

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.

2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

[N.B. Possibilità di inserire l'obbligo per l'Ente aderente di prendere visione del PTPCT della Provincia e rispettare le relative previsioni, per quanto di competenza. Possibilità di definire, d'intesa con i Comuni/gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di

contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Possibile inserire il riferimento a eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalle Parti o una clausola sulla possibilità di sottoscrivere specifiche intese proposte dalla S.U.A. e/o dalla Prefettura – UTG competente tese ad attuare ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.

Possibilità di prevedere l'inserimento di clausole risolutive espresse negli atti di gara, in attuazione di tali eventuali Protocolli.

Possibilità di inserire nella Convenzione eventuale clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento a disposizioni in materia di anticorruzione e controlli antimafia.]

Art. 16 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1. In caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi della presente Convenzione, gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo /coordinare le difese.

2. La S.U.A. e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.

3. Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della competenza.

[N.B. In alcuni casi viene previsto che, in caso di soccombenza, le spese sono a carico dell'Ente aderente, salvo che la soccombenza sia interamente responsabilità della S.U.A.]

Art. 17 Definizione delle controversie tra le Parti

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di _____

Art. 18 Rinvio e adeguamento normativo

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.50/2016 e al D.Lgs. 267/2000, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.

2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un accordo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 19 Registrazione

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art.20 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa

vigente in materia.

[N.B. Il trattamento di dati personali nell'ambito dell'esecuzione della convenzione sembra trovare base giuridica nell'esecuzione di un contratto, nell'adempimento di un obbligo di legge ovvero nell'esercizio di un compito di pubblico interesse (cfr. art. 6 GDPR).]

2. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003.

[N.B. Sul punto è necessario verificare e definire in modo fattuale i ruoli privacy della S.U.A. nei rapporti con i vari enti partecipanti, specificando quindi se il trattamento dei dati personali della S.U.A. avvenga (con gli enti) nell'ambito di un rapporto Titolare – Titolare, Titolare – Responsabile (ex art. 28 GDPR) o anche Contitolarità ex art. 26 GDPR. Le conseguenze di tale definizione di ruoli determinano: la necessità di implementare un contratto di nomina a responsabile ovvero un accordo di contitolarità da allegare alla presente convenzione; oltre che chiarire, inter alia, il soggetto tenuto a rilasciare l'informativa privacy.]